

A tutte le aziende non affiliate
nel campo di applicazione territoriale
del CCL per il ramo pittura e gessatura

Zurigo, febbraio 2024 / RHO

Contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura 2022-2025 / Salari base e aumenti salariali valido fino al 1° aprile 2024

Gentili Signore, egregi Signori,

le parti contraenti (parti sociali) del ramo pittura e gessatura hanno concluso un nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli anni 2022-2025. Il contratto entra in vigore il 1° ottobre 2022 contestualmente all'entrata in vigore dell'obbligatorietà generale conferita dal Consiglio federale e sarà valido fino al 31 marzo 2025. Per le aziende non affiliate trovano applicazione le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale.

Questi documenti sono disponibili anche nella nostra pagina internet www.zpbk.ch in formato digitale.

Desideriamo ricordarvi le due disposizioni del CCL che si applicheranno a partire **dal 1° aprile 2024**:

Salari base (salari minimi) (art. 9.3 CCL)

Con effetto al 1° aprile 2024, per ogni categoria salariale sono dovuti i seguenti salari minimi (lordi, CHF):

Categoria salariale	Pittori	Gessatori
V Capi operai	5'694.00	5'906.00
A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale	5'001.00	5'217.00
B Lavoratori qualificati	4'617.00	4'791.00
C Manovali	4'404.00	4'565.00
D Estranei al ramo	4'122.00	4'233.00
Giovani lavoratori AFC nel 1° anno post-tirocinio	4'301.00	4'463.00
Giovani lavoratori AFC nel 2° anno post-tirocinio	4'536.00	4'697.00
Giovani lavoratori AFC nel 3° anno post-tirocinio	4'800.00	5'016.00
Giovani lavoratori CFP nel 1° anno post-tirocinio	3'954.00	4'097.00
Giovani lavoratori CFP nel 2° anno post-tirocinio	4'176.00	4'332.00
Giovani lavoratori CFP nel 3° anno post-tirocinio	4'396.00	4'562.00

Aumenti salariali (art. 9.4 CCL)

A partire dal 1° aprile 2024, i salari effettivi (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) di tutti i lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro registrano un aumento generale di CHF 50 al mese in tutte le categorie.

L'aumento salariale è quindi dovuto a tutti i lavoratori che erano impiegati prima del 1° aprile 2024 e che continuano ad esserlo.

I datori di lavoro che già a decorrere dal 1° gennaio 2024 hanno accordato i loro lavoratori un aumento salariale mensile di almeno CHF 50.00, possono computarlo sull'aumento salariale dovuto ai sensi dell'art. 9.4 CCL risp. non devono accordare un nuovo aumento ai lavoratori con effetto al 1° aprile 2024 (art. 4 del Decreto che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura).

Restando a vostra disposizione per qualsiasi domanda, vi ringraziamo della cortese attenzione.

Cordiali saluti

**Commissione professionale
paritetica centrale
del ramo pittura e gessatura**



lic.iur. Rahel Hoffmann